

**PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI
RUFINA- 2° STRALCIO – CUP H32E22000100004**

DISCIPLINARE DI GARA

I

Il presente articolato costituisce *lex specialis* di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. Le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 36/2023, deve essere inteso come integrato dal D.Lgs. 209/2024.

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 203 del 28/10/2025 il Comune di Rufina ha disposto di affidare la realizzazione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - 2° STRALCIO – CUP H32E22000100004.

La procedura di gara è stata indetta dalla Centrale Unica di Committenza e Consulenza dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 875 03/11/2025.

Il disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le altre informazioni relative alla procedura, come meglio specificato negli atti di gara messi a disposizione dei concorrenti.

La durata del procedimento è stimata in 6 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il termine massimo di 9 mesi indicato dal D.lgs 36/2023 di seguito "Codice".

Il luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Rufina codice NUTS ITI14.

CPV prestazione: 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici – Codice ATECO 42.2

Il contratto collettivo applicato per è il CCNL EDILIZIA F012. Si considerano equivalenti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 allegato I.01 D.Lgs. 36/2023 i contratti collettivi nazionali e territoriali classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F015, e F018.

Ente committente/delegante: Comune di Rufina, Via Piave, 5 Codice Fiscale/Partita IVA: C.F. 80010950485.

Responsabile unico del progetto: Geom. Pilade Pinzani, Responsabile Area Gestione del Territorio email p.pinzani@comune.rufina.fi.it tel. 0558396548.

Centrale di Committenza: Centrale Unica di Committenza e Consulenza (di seguito anche C.U.C.C.) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, - Via Tanzini 27 – 50065 Pontassieve, in forza del Regolamento sull'organizzazione e funzionamento della C.U.C.C. approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 14/03/2025.

Autorità responsabile della procedura di gara: Dott. Francesco Cammilli, Responsabile del C.U.C.C. (Centro Unico Appalti) dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve – Casella p.e.c.: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it Email: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it Tel.: 055 9765929-912

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta SOTTO SOGLIA comunitaria** ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. in riferimento agli artt. 25, 29, 57 (CAM) e art.71 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. nel pieno rispetto dei principi di cui alla Parte I Titolo I - I Principi generali, **con inversione procedimentale** ex art. 107 e con applicazione del **criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto**

qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

In conformità dell'art. 57 c.2, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM. Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici dei cantieri della pubblica amministrazione - D.M. 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016). Decreto 23 giugno 2022. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

La procedura verrà conclusa con l'aggiudicazione a norma dell'articolo 17, comma 3 e Allegato I.3 del Dlgs 36/2023 s.m.i., entro il termine ivi disposto decorrente dalla pubblicazione della procedura di gara, trattandosi comunque di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, termine che non può essere sospeso neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla rete

telematica toscana all'indirizzo <https://start.toscana.it>, ai sensi dell'art. 25 del Codice.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.rufina.fi.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante del presente disciplinare:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

Ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 36/2023, costituiscono documenti di gara:

- 1) il disciplinare di gara;
- 2) il CSA e tutti gli elaborati progettuali;
- 3) lo Schema di contratto;
- 4) Allegato A "Criteri per l'attribuzione dei punteggi all'offerta economicamente più vantaggiosa"

Il Disciplinare di gara prevede inoltre i seguenti allegati:

- 5) Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START;
- 6) DGUE generato dal sistema START e da compilare sulla piattaforma;
- 7) Modello 1 - Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione;
- 8) Modello 2 - Dichiarazioni integrative dell'Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/Impresa cooptata;
- 9) Modello 3 - Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato;
- 10) Modello 5 - Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali;

- 11) Allegato B Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;
- 12) Offerta economica generata sul sistema telematico START;
- 13) Codice di comportamento dipendenti Comune di Rufina;
- 14) Modello 6 – Dichiarazione equivalenza tutele diverso CCNL dichiarato (eventuale);
- 15) Modello 7 – Dichiarazione difformità costi della manodopera indicati (eventuale).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate **entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile **verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico - co di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO

3.1. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'oggetto dell'appalto sono i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di Rufina, Il Stralcio.

3.2. ELABORATI PROGETTUALI

Il Progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Comune di Rufina n. 165 del 11/09/2025.

3.3. VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Verbale di verifica del progetto esecutivo datato 10/09/2025 redatto dal Responsabile Unico del Progetto effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto Codice e verbale di validazione del 10/09/2025;

3.4. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto è stipulato "*a corpo*" ai sensi dell'art. 32, c.1, lett.e) e c.7 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e art.12 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 s.m.i..

3.5. IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato complessivo dei lavori, ai fini della determinazione delle soglie ai sensi dell'art. 14. D.Lgs. 36/2023 è pari ad € **270.306,44** ed è come di seguito determinato:

	Descrizione	Importo (Euro)
a	Lavori soggetti a ribasso	212.039,64
b	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	58.266,80
	IMPORTO A BASE DI GARA	270.306,44

L'importo per lavori base di gara è calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023 s.m.i. e comprende anche i costi della manodopera stimati sulla base degli elementi indicati nel progetto esecutivo, pari ad €. **85.487,87**

Si precisa che "l'importo posto a base di gara" è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell'art. 41, comma 14, primo periodo); su tale importo va applicato il ribasso "complessivo" offerto dall'operatore economico, con la possibilità per quest'ultimo, in specie quando il "proprio" costo della manodopera è inferiore a quello della S.A., di "dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" (ai sensi dell'art. 41, comma 14, terzo inciso, da leggersi anche in riferimento a quanto previsto per la verifica di anomalia dell'offerta dall'art. 110). Pertanto il ribasso effettuato sui costi della manodopera deve essere giustificato per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera (v. Consiglio di Stato n. 5712 del 2 luglio 2025).

Nel caso in cui l'operatore indichi un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dall'Ente l'operatore **dovrà caricare all'interno della busta telematica economica un**

documento contenente le relative spiegazioni, compilando la relativa parte dedicata nel modello disponibile in piattaforma (Modello 8 *eventuale dichiarazione difformità dei costi manodopera*). L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 c. 4 lett. a) D.lgs.36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

CONTRATTO/I APPLICABILE/I

L'Ente committente, come previsto ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'art. 11 ed in conformità all'allegato I.01 del D.lgs.36/2023 s.m.i., ha individuato il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, nel **CCNL EDILIZIA F012 vigente**. Si precisa che l'operatore economico dovrà garantire l'applicazione del suddetto CCNL o dei CCNL equivalenti (F015 e F018) come vigenti al momento della verifica del costo della manodopera e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Si considerano equivalenti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 allegato I.01 D.Lgs. 36/2023 i contratti collettivi nazionali e territoriali classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F015, e F018.

Il CPV è **45210000-2** - Lavori generali di costruzione di edifici – Codice ATECO 42.2

Si fa presente che l'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. L'onere di dimostrare l'equivalenza delle tutele è a carico dell'appaltatore.

A tale scopo, in caso di dichiarazione di applicazione di un CCNL diverso da quello stabilito dalla Stazione appaltante, l'operatore economico è **tenuto** in sede di offerta compilare il Modello "Modello 6 – Dichiarazione equivalenza tutele diverso CCNL" (N.B.: facente parte della busta telematica amministrativa).

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato II.12 al Codice:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	Incidenza	Facoltà e obblighi	Entità del subappalto per l'esecuzione
OG1	Edifici civili ed industriali	I	270.306,44	100%	• prevalente • qualificazione obbligatoria • subappaltabile • avvalimento	nei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 massimo al 50%

La verifica dei requisiti avverrà in riferimento all'art. 100 c.4 e all'Allegato II.12 del

D.Lgs.36/2023 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Categoria OG1 - categoria prevalente – classifica I – a qualificazione obbligatoria

- attestato di qualificazione, in corso di validità, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata

3.6. FONTE DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con fondi propri del Comune di Rufina.

3.7. DURATA DELL'APPALTO

CONSEGNA DEI LAVORI. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Allegato II.14 del Codice Appalti, il DL, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 2.3 del CSA.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 182** consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, secondo i tempi e le modalità previste all'art. 2.6 del C.S.A.

3.8 CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE – ACCONTI - REVISIONE DEI PREZZI

È riconosciuta l'anticipazione del prezzo nel limite del 20% del valore del contratto d'appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice Appalti e Dlgs. 209/25 e alle condizioni ivi indicate (art. 30 del CSA).

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 31 del presente capitolato, raggiungono un importo non inferiore a **euro 50.000,00** (euro duecentocinquantomila), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'articolo 12, comma 1, lett. e), dell'Allegato II.14 del Codice Appalti. (Rif. Art. 2.16 CSA)

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art 9 del D.Lgs. n°36 del 31.03.2023, sono incluse clausole di revisione dei prezzi, previste dall'articolo 60 comma 1 del D. Lgs. N° 36/2023 come modificato dal correttivo D.Lgs. N° 209/2024. Ai sensi del comma 2 del succitato articolo 60, le clausole di cui al comma precedente non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (Rif. art. 4 del CSA). Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli **indici di costo sintetici della costruzione elaborati dall'ISTAT così come disposto dall'art. 2.26.1 del C.S.A.**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati. Ulteriori condizioni di partecipazione sono specificate all'articolo 9.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le

proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Oo.Ee. in concordato preventivo con continuità

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di

adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Il presente affidamento comprende lavorazioni cosiddette sensibili, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (così come modificato dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, convertito con Legge n. 40 del 05/06/2020), che si riportano qui di seguito:

- a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c. noli a freddo di macchinari;
- d. fornitura di ferro lavorato;
- e. noli a caldo;
- f. autotrasporti per conto di terzi;
- g. guardiania dei cantieri;
- h. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta; di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto per la partecipazione alla gara gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni di cui sopra (operatore economico singolo, subappaltatore, componente del raggruppamento, ausiliaria) devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cosiddetta WHITE LIST**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, **prima della presentazione dell'offerta**.

Attenzione: non basta aver presentato la domanda ma tale ultimo caso deve essere comprovato comunque dalla presenza dell'o.e. nella Lista, depositata presso le rispettive Prefetture, denominata *Elenco imprese richiedenti*.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nel modello 1 gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e GDPR 679/2016.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non

definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a. descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- b. motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono altresì esclusi per un periodo di sei mesi gli operatori economici non in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 c.11 del D.lgs nr. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. avente ad oggetto il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, come declinato dal D.M. 18/09/2024 nr. 132.

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II. 3 del medesimo decreto sono **esclusi** dalla procedura di gara:

- **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici**

e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, detti operatori economici sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti di non aver omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.3 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE PER LAVORI (art. 100, c.1 lett.a) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.)

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico - professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs.36/2023 e art. 1, commi 1 e 2, dell' Allegato II.12). In particolare, ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, il concorrente dovrà qualificarsi mediante il possesso di attestazione SOA nel categoria **OG 1, classifica I o superiore**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, **la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'**articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12)**.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA. Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia,

l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice 11), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa

documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice. Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

B) essere in possesso della cd. **"Patente a punti"** di cui all'art. 27 del D.lgs 81/2008 e ss,mmi.ii. e Decreto Ministeriale 18/09/2024 con una dotazione minima pari a 15 crediti ex comma 5 del D.lgs. nr. 81/2008.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023), ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett.a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui abbia soggettività giuridica.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti. Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.3, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla presente procedura di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- 1) nell'ipotesi in cui il consorzio esegua esclusivamente i lavori con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- 2) nell'ipotesi in cui il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104;
- 3) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del

Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver

richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento migliorativo o premiale).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1^a periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

In caso di **avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile** quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice, potranno essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i requisiti maturati in proprio (delibera Anac nr. 558 del 29/11/2023).

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (**divieto di avvalimento a cascata**).

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 5 e dichiararli **presentando un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti (sia nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione che in caso di avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta);
- possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio **DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- compilare il **Modello 2** messo a disposizione dalla stazione appaltante fra la documentazione di gara;
- gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, produrre** copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento anche in caso di avvalimento premiale, come meglio specificato al punto 15.5 del presente disciplinare.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario (Modello 2).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto/i di avvalimento a condizione che lo stesso/gli stessi sia/siano stato stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, sia in caso di avvalimento finalizzato alla all'acquisizione di un requisito di partecipazione sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ATTENZIONE: In materia di Avvalimento si precisa inoltre quanto segue:

La stazione appaltante rende disponibile, ai fini di cui al presente paragrafo, il **Modello n. 2** (Dichiarazioni Integrative Ausiliaria), **da compilarsi con l'avvertenza** che, in caso di avvalimento migliorativo, deve essere resa anche la dichiarazione al **p. 7 bis relativo al divieto di partecipazione dell'impresa che presta i requisiti alla gara in forma singola, associata o consorziata) oppure, nel caso la stessa ausiliaria partecipi alla procedura in oggetto, l'ausiliaria dovrà darne evidenza nello stesso modello portando a comprova tutta la documentazione idonea a dimostrare che l'offerta di entrambi i concorrenti non sia riconducibile allo stesso centro decisionale.**

In materia di avvalimento, si precisa inoltre quanto segue:

- nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato ad entrambe le finalità, nel Modello 2, devono essere rese entrambe le dichiarazioni di cui ai **punti 7 e 7 bis** e devono essere prodotti n. 2 contratti di avvalimento.

Per ulteriori specifiche sulla documentazione da produrre qualora si voglia ricorrere all'avvalimento per l'acquisizione dei requisiti di cui il concorrente è carente si veda il punto 15.5.

8. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 119, c. 2, penultimo capoverso, D. Lgs. 36/2023, che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al **20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non è ammesso il subappalto cd. "a cascata" di cui all'art. 119 c. 17, al fine di garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all'esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.1 oppure di **un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.**

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 comma 1 lett. a), b) e c) dichiarati nel Modello 1 con qualsiasi adeguato mezzo, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Rispetto a quanto stabilito nella sopra richiamata disposizione di legge e quindi per garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, **l'aggiudicatario si impegna a quanto segue:**

- **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

- **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- Inoltre è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 e **l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota come sotto quantificata, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.**

Ai sensi del comma 7 art. 1 del allegato II.3 del D.lGs 36/2023 e s.m.i., è stabilita una quota inferiore a quella prevista comma 4 dello stesso allegato; in particolare per il presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad assicurare, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto:

- **una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile;**
- **una quota pari al 30% di occupazione femminile.**

10. GARANZIA PROVVISORIA - NON RICHIESTA

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC *numero 598 del 30 dicembre 2024*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. SOPRALLUOGO: non richiesto.

13. PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è una procedura aperta con inversione procedimentale con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente

attraverso la Piattaforma Start di Regione Toscana.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n°445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n°82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **08,00** del giorno **05/12/2025** a pena di irricevibilità.

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per ogni singolo file.

L'OFFERTA è composta da:

Documentazione amministrativa
Offerta tecnica
Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 17 co. 4 del Codice, l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1- Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
- il richiamo all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
- il richiamo all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzioni della garanzia

provvisoria, va inteso riferito all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione amministrativa tutta la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione (compilata direttamente sulla piattaforma);
2. DGUE (compilato direttamente sulla piattaforma);

Documentazione integrativa:

3. **Modello 1** - Dichiarazioni integrative del concorrente al DGUE e alla domanda di partecipazione;
4. **Modello 2** - Dichiarazioni integrative della consorziata, ausiliaria, cooptata (eventuale);
5. **Relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del D.lgs. 14/2019 in caso di Concordato preventivo con continuità aziendale (art. 372 del D.lgs. 21 gennaio 2019, n. 14) (eventuale);
6. **Modello 3** - Documentazione ulteriore per i soggetti associati (eventuale);
7. Documentazione in caso di avvalimento (**N.B. nella busta amministrativa va inserito sia il contratto di avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione che quello finalizzato al miglioramento dell'offerta**). In caso si intendano perseguire entrambe le finalità, nella busta amministrativa vanno inseriti entrambi i contratti;
8. Documentazione in caso di impresa cooptata (eventuale);
9. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
10. Procura (Eventuale);
11. Ricevuta di avvenuto pagamento del BOLLO;
12. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, completo di dichiarazione e/o documentazione attestante la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, (ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità)
13. Modello 6 – Dichiarazione di equivalenza delle tutele per diverso CCNL (eventuale);

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è completamente adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1 – Dichiarazioni integrative concorrente al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione;

- il richiamo all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

- il richiamo all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in tema di riduzioni della garanzia provvisoria, va inteso riferito all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

- i richiami all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 sono da intendersi riferiti agli artt. 94 ss D.Lgs. 36/2023;

15.1.1 Generazione della domanda

La Domanda di partecipazione è generata da START. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

15.1.2 Indicazioni per i consorzi e per i soggetti associati

Nel caso di consorzio di cooperative e/o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio deve:

1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;
2. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
3. qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;

- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 - la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
 - ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.
- In caso di forma associata, la documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell'apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

15.1.3 Contenuti della domanda di partecipazione

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), e il CCNL applicato (il relativo codice alfanumerico andrà indicato nel Modello 1 – Dichiarazioni integrative del concorrente al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione);
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, come sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda" (quelli non ancora previsti dalla domanda generata da START dovranno essere dichiarati nel Modello 1 – Dichiarazioni integrative concorrente al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione);
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati.
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, reso disponibile fra gli allegati di gara;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al co. 3 dell'art. 94 del Codice. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest'ultima;

- in tutte le ipotesi, l'amministratore di fatto.

Si rinvia a quanto sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda"

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

15.1.4 Sottoscrizione della domanda di partecipazione

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

d) La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura e dei documenti specificati al successivo punto 15.1.5. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.5 Procura (Eventuale)

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente dovrà produrre il DGUE, con le seguenti modalità:

-Accedere allo spazio dedicato alla gara sulla piattaforma;

Dopo aver definito la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta);

-Accedere alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo presente nella Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta, selezionando “Completa”;

-Compilare le maschere presenti sulla piattaforma corrispondenti alla varie sezioni di cui è composto il DGUE;

Al termine della compilazione la piattaforma genera due file, il Dgue in formato “xml” e in formato “pdf”: scaricare sul proprio pc il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;

Attenzione: Firmare digitalmente il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma.

Inserire nella piattaforma il file DGUE firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Il concorrente, per poter generare il **DGUE dell’impresa ausiliaria**, in caso di avvalimento (sia in caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione sia nel caso nel c.d. avvalimento migliorativo o premiale), dopo aver definito la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) alla sezione “Scegli i lotti per cui vuoi presentare offerta” nella colonna denominata “Avvalimento”, dovrà selezionare SI e procedere all’inserimento delle informazioni richieste dal Sistema per l’avvalimento e per l’impresa ausiliaria (vedi Manuale d’uso per gli operatori economici). Al termine dell’inserimento delle informazioni relative all’impresa ausiliaria il concorrente accede alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo selezionando “Gestisci” al Passo 2 “CARICA DOCUMENTAZIONE” all’interno della sezione “lotti” nella gestione della documentazione amministrativa.

Per poter generare il **DGUE delle consorziate esecutrici e non** che prestano i requisiti, in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili, dopo aver definito la forma di partecipazione al passo 1 “Definisci forma di partecipazione” quale:

- Consorzio stabile;
- Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
- Consorzio tra imprese artigiane;

nella sezione “Scegli i lotti per cui vuoi presentare offerta” nella colonna denominata “Consorziate” il concorrente dovrà selezionare SI e procedere all’inserimento delle informazioni richieste relative alle consorziate esecutrici e non che prestano i requisiti (vedi Manuale d’uso per gli operatori economici). Al termine dell’inserimento delle informazioni relative alle consorziate indicate il concorrente accede alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo selezionando “Gestisci” al Passo 2 “CARICA DOCUMENTAZIONE” all’interno della sezione “lotti” nella gestione della documentazione amministrativa.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1. e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti;
- dall’impresa ausiliaria (sia in caso di Avvalimento per sopperire ai requisiti di partecipazione sia

in caso del c.d. avvalimento migliorativo o premiale).

In caso di RTI, consorzio ordinario o G.E.I.E., come evidenziato al precedente paragrafo 15.1., l'impresa mandante e altro membro dell'operatore riunito diverso dalla mandataria (operatore facente parte del consorzio ordinario/Geie), potrà generare, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in pdf, sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentate e, poi, inserirlo a sistema.

DGUE consorziate esecutrici e/o consorziate che prestano i requisiti.

In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili la consorziata esecutrice e la consorziata no esecutrice che presta i requisiti, può operare direttamente sul sistema START generando autonomamente, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in PDF e sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentate della consorziata e poi, inserirlo a sistema.

DGUE impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento (sia in caso di Avvalimento per i requisiti di partecipazione sia in caso del c.d. Avvalimento migliorativo o premiale) l'Ausiliaria potrà generare autonomamente, con le modalità sopra indicate, il proprio DGUE, compilarlo, trasformarlo in PDF e sottoscriverlo digitalmente da parte del legale rappresentate dell'impresa ausiliaria e poi, inserirlo a sistema.

Resta ferma la possibilità, per l'impresa capogruppo, mandataria, offerente, di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliare/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere iscritte all'indirizzario START.

Il D.G.U.E. consiste in un'autodichiarazione nel quale l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100.

Nello specifico, sono da compilare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sezioni A-B-C-D

Nella sezione A, devono essere inserite tutte le informazioni relative all'operatore economico;

Nella sezione B, devono essere inseriti tutti i soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice (Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C;

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della sezione D;

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica, **dettagliatamente** le prestazioni e/o lavorazioni che intende subappaltare. In assenza di tale dichiarazione, il subappalto non è ammesso.

Parte III – Motivi di esclusione

(Sezioni A-B-C-D). Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del

presente disciplinare, fornendo tutte le risposte in relazione alle cause di esclusione automatico (art. 94) che quelle relative alle cause di esclusione non automatica (art. 95).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti dell'art. 94 c. 3 del D.lgs. 36/2023, già indicati nella domanda di partecipazione e nella parte II, sezione B.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 95 e quelle specificamente previste dall'art. 95, co. 1, lett. e) del Codice (Illecito professionale) sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Ai sensi dell'art. 96 comma 14 si precisa che:

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli [articolo 94](#) e [articolo 95](#), ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'[articolo 98](#).

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento (art. 96 co. 12).

Parte IV: Criteri di selezione

Il concorrente inserisce tutte le informazioni richieste dal form al fine della dimostrazione dei requisiti di ordine speciale in relazione alla idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria, alle capacità tecniche e professionali espressamente richieste nel bando di gara (art. 100 comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) del Codice).

Nello specifico, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 6.1 (lettere a e b) del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.3 del presente disciplinare;

In considerazione delle problematiche relative alla versione certificata della piattaforma telematica START, è possibile che il DGUE on line non permetta di rendere tutte le dichiarazioni sopra indicate per la dimostrazione dell'idoneità del concorrente rispetto ai requisiti di partecipazione richiesti nel Disciplinare per la partecipazione alla gara. **Pertanto, il concorrente, singolo o associato, integra le proprie dichiarazioni, compilando il Modello 1**

Il DGUE deve essere presentato e **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore:

- del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti (compilando il **D.G.U.E. su START**);
- in caso di avvalimento, dell'Ausiliaria che presta i requisiti o che mette a disposizione le risorse per migliorare l'offerta (**C.d. avvalimento migliorativo o premiale**);

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, all'interno del Modello 1, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

15.4.1. MODELLO 1 - Dichiarazioni integrative del concorrente al D.G.U.E. e alla domanda di partecipazione. Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il Modello 1, con le quali: indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;

- indica il codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato, dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
- dichiara l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3. 1 come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- rende tutte le altre dichiarazioni previste dal Modello.
- autorizza, ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis D.lgs. 36/2023 il trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'articolo 24.

Il Modello 1 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel

sistema egli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.4.2 MODELLO 2: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA, AUSILIARIA COOPTATA:

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modello 2, da parte di ciascuna:

- consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e lett. c) e d) del Codice (e per i consorzi stabili anche da parte della consorziata che presta i requisiti);
- ausiliaria, ai sensi dell'art. 104 del Codice;
- cooptata, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice;

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice;
- dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reso disponibile fra la documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara, in caso di avvalimento ex art.104, comma 1 e 2, del Codice, di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente e dallo stesso indicate nel D.G.U.E. e specifica le risorse messe a disposizione come previsto nel modello stesso;
- dichiara, in caso di avvalimento ex art.104, comma 12, del Codice, (c.d. avvalimento migliorativo) di non partecipare direttamente alla gara in forma singola, associata o consorziata oppure, nel caso la stessa ausiliaria partecipi alla procedura in oggetto, l'ausiliaria dovrà darne evidenza nello stesso modello portando a comprova tutta la documentazione idonea a dimostrare che l'offerta di entrambi i concorrenti non sia riconducibile allo stesso centro decisionale.
- [per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019] dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;
- attesta di essere informata, con riferimento all'Allegato B, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il Modello 2 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della consorziata esecutrice, per i consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti, dell'impresa ausiliaria e dell'impresa cooptata ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti su START.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il Modello 2 siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa, a)

l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; b) la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice/ausiliaria/ccoptata risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- il **D.G.U.E dell'ausiliaria**, compilato direttamente su START, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria stesso;
- il **contratto di avvalimento in originale** (sia in caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione che al miglioramento dell'offerta) in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.104 comma 1 e comma 2 del Codice, la indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

NB: nel caso che il concorrente faccia ricorso sia all'avvalimento per sopperire alla carenza di requisiti sia per migliorare la propria offerta, i contratti di avvalimento da caricare sulla piattaforma dovranno essere due.

- Il **MODELLO 2**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria;

In caso di ricorso all'avvalimento migliorativo o premiale (art. 104 co. 12 del Codice), il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, dovrà dichiarare di non partecipare alla gara in forma singola, associata o quale consorziata (p. 6., lettera h del Modello 2_bis), oppure, nel caso che l'impresa ausiliaria, partecipi in proprio, come consorziata o come membro di RTI, dovrà produrre la documentazione necessaria, da inserire sulla piattaforma START, a comprova che **non sussistono collegamenti tali da ricondurre ausiliaria e ausiliata ad uno stesso centro decisionale (art. 104 comma 12 del Codice);**

- **gli operatori economici** che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.6. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

- **RICEVUTA** di pagamento del contributo a favore dell' ANAC (il CIG deve essere ricavato dalla piattaforma START dove appare in Elenco lotti) ;
- (eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore) copia, come indicato al precedente paragrafo 15.1.5 del presente disciplinare, della PROCURA oppure, nel solo caso in cui dalla

visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;

- **IMPOSTA DI BOLLO.** Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di utilizzo del Modello F24 Elide, il codice tributo è il 1573.

- per gli operatori economici (concorrente principale, consorzio e consorziata esecutrice, ogni membro del RTI) che occupano oltre cinquanta dipendenti **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO** redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **MODELLO 6** concernente la dichiarazione di equivalenza nel caso in cui l'o.e. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

15.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

A. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B. CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati; Si precisa che quanto indicato nel punto b) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del d.lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2

C. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O I CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:

- Dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:
a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le quote dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In merito, può essere utilizzata l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (Modello 3 – Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato). La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice;

AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

- aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

-le quote dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In merito le imprese retiste potranno utilizzare l'apposita modulistica messa a disposizione da questa stazione appaltante (Modello 3 – Dichiarazioni ulteriori del soggetto associato).

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma START secondo le modalità di seguito riportate a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica, firmata digitalmente secondo quanto previsto al precedente punto 15.1.4, **deve contenere a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- **RELAZIONE TECNICA.** La Relazione tecnica descrittiva elaborata attraverso l'esplicitazione dei capitoli e sotto-capitoli corrispondenti ai criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui all'Allegato A, descrivendo come la proposta risponda alle richieste della Stazione Appaltante. La Relazione dovrà essere articolata in singoli capitoli e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente come meglio dettagliato nell'Allegato A.

- Inoltre il concorrente dovrà compilare il **MODELLO 5) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI-COMMERCIALI**. In riferimento al Modello 5 - *Dichiarazione sui segreti tecnici-commerciali* l'operatore economico potrà allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si precisa che l'assenza di tale documento non costituisce causa di esclusione e consentirà a questa C.U.C.C. di rendere accessibile in modo integrale l'offerta tecnica presentata.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA

17.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;
- Compilare il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistemail documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

17.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella piattaforma, a pena di esclusione, la documentazione

economica di cui al seguente punto.

La stessa è costituita da:

17.2.1 OFFERTA ECONOMICA (generata automaticamente da START): Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà indicare, nel documento "offerta economica" generato dal sistema, il ribasso percentuale unico offerto.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Il concorrente, nel form on line su START, dovrà indicare, a pena di esclusione (ex art. 108 co. 9):

- gli **oneri per la sicurezza afferenti l'impresa**¹, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Tali oneri sono quelli concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara;

- il **costo complessivo della manodopera** che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. Quanto ai costi della manodopera indicati dall'offerente, se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice (con onere a carico del concorrente di dimostrare che ciò deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e secondo quanto previsto dal codice), non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. In tale ipotesi l'offerta è assoggettata a verifica (punto 23 del Disciplinare) e l'operatore economico dovrà presentare quanto richiesto al successivo punto 17.2.2.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

17.2.2 MODELLO 7 – DICHIARAZIONE DIFFORMITA' DEI COSTI DELLA MANODOPERA

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare, sempre nell'ambito della Busta Economica, una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023, utilizzando il MODELLO 7, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

17.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

¹ I costi che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Tutti i documenti costituenti l'offerta economica di cui ai precedenti punti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. L'offerta economica deve essere **firmata digitalmente con le modalità specificate al punto 15.1.4.**

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I **documenti informatici** trasmessi attraverso il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/A - PDF.P7M per i documenti di testo;
- PDF/A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Allegato A *Criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economicamente più vantaggiosa* allegato al presente disciplinare. Nello stesso documento sono specificati "il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica", "il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica".

18.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia all'Allegato A *Criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economicamente più vantaggiosa*.

18.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rinvia all'Allegato A *Criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economicamente più vantaggiosa*.

18.4. RIPARAMETRAZIONE DELLE OFFERTE

Si rinvia all'Allegato A *Criteri per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economicamente più vantaggiosa*.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Su richiesta del RUP della S.A. può svolgere attività di supporto per la verifica della anomalia.

La piattaforma gestisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023, (cd. **Inversione procedimentale**) si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'eventuale anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte collocate su START.

Successivamente la Commissione giudicatrice procederà:

- a) alla valutazione delle offerte tecniche ed alla assegnazione dei relativi punteggi ed all'inserimento degli stessi sulla piattaforma telematica, provvedendo altresì a rimettere gli atti per le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti al RUP della procedura. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
- b) La commissione giudicatrice procede poi all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per gli elementi valutativi dell'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio individuato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

c) a sbloccare la documentazione amministrativa senza esaminarne il contenuto in modo da consentire alla piattaforma regionale START di simulare la graduatoria provvisoria;

Il Seggio di gara aprirà quindi la busta della documentazione amministrativa dell'aggiudicatario proposto (cioè il miglior offerente come individuato dalla piattaforma START), onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; in tal caso la piattaforma START effettuerà automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia e si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo.

Qualora l'esclusione dell'aggiudicatario proposto abbia luogo successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma START, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il seggio di gara/Commissione selezionatrice invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella graduatoria redatta dalla piattaforma START. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

La prima sessione di esame delle offerte tecniche avrà luogo nella data che verrà comunicata successivamente tramite la piattaforma regionale a tutti gli operatori, così come le successive sedute di gara

La piattaforma telematica P.A.D. START di Regione Toscana gestisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Delle eventuali ed ulteriori sedute di gara sarà dato previamente avviso sulla piattaforma telematica START, nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Alle sedute di gara non è prevista la presenza del pubblico.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti che offre (cfr. Cons. St. n. 1700/2021 e ANAC Delibera N. 237 dell'11 maggio 2022).

22. CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Inoltre sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 94 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice. **LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 94 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Per le altre cause di esclusione si rimanda al pt. 5 del presente disciplinare.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, le offerte che presentano, prima della riparametrizzazione, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di sottoporre a verifica dell'anomalia quelle offerte che appaiano anormalmente basse nei casi previsti ex art. 110 comma 5 del Codice.

Si procede comunque alla verifica dei costi della manodopera qualora gli stessi si discostino da quelli individuati negli atti di gara e laddove il CCNL che l'appaltatore dichiara di applicare sia diverso da quello individuato dalla S.A. Le modalità della verifica sono sintetizzate al p. 3, 16 e 17 del presente Disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi anche della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e comunque nei casi di cui all'art. 110 comma 5 del codice dei contratti, indicati nelle lettere da a) a d).

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP di Gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;

- l'attendibilità degli impegni assunti, come documentati ed esplicitati, dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9, riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

A norma dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e del presente Capitolato il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione Appaltante committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma di e-procurement, www.start.toscana.it, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale amministrativo di Firenze.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'Allegato B.

Pontassieve, lì 03/11/2025

Il Responsabile della C.U.C.C.
e RUP di GARA
Dott. Francesco Cammilli
(documento firmato digitalmente)